

INFORMATIVA ALLE OO.SS. DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Proroga al 31 marzo 2023 degli incarichi di posizione organizzativa e di responsabilità

Gli incarichi di posizione organizzativa e di responsabilità sono attualmente disciplinati e finanziati sulla base dei criteri stabiliti nella Direttiva n. 127334 del 25 maggio 2021, adottata dal Direttore dell’Agenzia a seguito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni sindacali, senza tuttavia giungere a un’intesa fra le parti.

Conseguentemente, gli incarichi di posizione organizzativa e gli incarichi di responsabilità, ridefiniti nel nuovo assetto, nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 sono stati finanziati con risorse provenienti dal bilancio dell’Agenzia pari a 9,2 milioni annui.

Sono state, quindi, avviate selezioni per l’attribuzione, per la durata di un anno a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, di tutti gli incarichi di posizioni organizzative e di responsabilità.

La scadenza degli incarichi conferiti è dunque il 30 giugno 2022.

Sono, oggi attive in Agenzia 1961 tra posizioni organizzative (80) ed incarichi di responsabilità (1881), di cui poco più di 100 allo stato attuale vacanti.

Il 9 maggio 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 2019-2021 che disciplina “Posizioni organizzative e professionali” all’articolo 15 e, al successivo art. 57, comma 2, lettera a, prevede che le Agenzie continuino, inoltre, ad applicare le discipline previste dall’art. 28, comma 2 del CCNL 28 maggio 2004¹ (cofinanziamento delle posizioni)².

In particolare, l’art. 15 comma 3, prevede che fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.

¹ Articolo 28 comma 2 CCNL 28 maggio 2004: “Il valore dell’indennità di posizione è stabilito da ciascuna Agenzia in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell’art. 26 (Posizioni organizzative e professionali) del CCNL 28/5/2004. Ove il valore previsto sia superiore al minimo di cui al comma 1, le Agenzie provvederanno alla copertura con oneri a proprio carico”.

² Articolo 57 comma 2, lettera b CCNL 2019-2021 “l’art. 28, comma 2 del CCNL 28 maggio 2004, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lett. aa), la predetta conferma deve intendersi nel senso che le Agenzie fiscali possono continuare a coprire l’indennità di posizione con oneri a carico del proprio bilancio limitatamente alla quota eccedente il precedente valore minimo di 2.500 euro, ma non superiore al precedente limite massimo di 9.000 euro;”

Dunque è confermato il meccanismo di finanziamento descritto nella citata direttiva a firma del Direttore dell'Agenzia n. 127334 del 25 maggio 2021, con impiego del budget di 9,2 mln di euro già previsto, totalmente a carico del bilancio dell'Agenzia.

Inoltre, la materia è complessivamente oggetto di confronto (art.5) e contrattazione (art.7).

Nelle more dell'avvio delle forme di partecipazione sindacale previste per definire l'assetto delle posizioni da conferire, la loro graduazione e i criteri di selezione, appare opportuno prorogare gli attuali incarichi ad invarianza di fondi e regole, al fine di garantire continuità operativa agli uffici dell'Agenzia, scongiurando le ricadute che deriverebbero dal venir meno delle figure intermedie di coordinamento.

La proroga, prevista sino al 31 marzo 2023, riguarda gli incarichi di posizione organizzativa e di responsabilità già disciplinati dalla direttiva n. 127334 del 25 maggio 2021 a firma del Direttore dell'Agenzia, che risultano coperti alla data del 30 giugno 2022.

Oltre che per gli incarichi oggetto di rinuncia da parte dei titolari, è consentito nel periodo di proroga bandire nuovi interPELLI a copertura delle posizioni vacanti, se le stesse erano già istituite alla data del 30 giugno 2022 (ad esempio posizioni di capo team attive al 30 giugno 2022 ma non coperte) o organizzativamente previste (ad esempio capo area servizi di pubblicità immobiliare), nel rispetto del budget assegnato alle strutture regionali e centrali.

Durante il periodo di proroga potranno essere coperte mediante interPELLO anche le posizioni che dovessero rendersi vacanti per il collocamento a riposo del titolare.

Le procedure saranno svolte sulla base delle indicazioni riportate nella direttiva prot. n. 127334 del 25 maggio 2021 e, a tal proposito, è prevista la proroga di 9 mesi della validità dei risultati delle valutazioni effettuate nell'ambito delle procedure già bandite ai sensi della medesima direttiva, al fine di consentirne l'utilizzo ai soggetti deputati all'assegnazione dell'incarico per sostituire chi dovesse lasciare l'incarico per qualsiasi motivo prima della prevista scadenza o nel caso di copertura di posizioni già istituite ma scoperte.

La formalizzazione della proroga degli incarichi sarà a cura dei dirigenti cui è attribuita l'assegnazione degli stessi.

Roma, 20 giugno 2022